

**Anno scolastico 2019/2020**  
**tra novità e rinvii**  
*a cura del prof. Mauro Arena – già ispettore MIUR – Consulente FILINS*  
28 Agosto 2019

Il mese di agosto ha presentato alcune importanti novità in vista dell'anno scolastico 2019/2020; ma non tutte, ancorché trionfalmente annunciate, saranno operative a partire dal prossimo 1 settembre.

Vediamole in ordine.

Operative dal 1 settembre 2019

1. PON

La lunga battaglia (che ha visto in prima linea anche la FILINS) sulla facoltà di partecipazione ai PON anche delle scuole paritarie è giunta alla conclusione.

Dopo un'estenuante confronto in sede di Unione Europea (dove per ciò alle scuole paritarie era negato l'accesso ai finanziamenti PON in ragione di un presunto aiuto di Stato, ignorando la condizione giuridica di servizio pubblico al quale partecipa la scuola paritaria e chiarito infine che si tratta di *scuole appartenenti al sistema scolastico nazionale*) il bando è stato pubblicato:

*Avviso pubblico*

*per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità*

*Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020*

*Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)*

*Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2*

*Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020*

*Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR)*

*Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.*

La partecipazione è aperta a tutte le scuole, statali e paritarie.

Prevede cinquanta milioni di euro per il contrasto della dispersione scolastica e della povertà educativa nelle scuole del primo e del secondo ciclo di 292 aree territoriali particolarmente a rischio, individuate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Le proposte potranno riguardare il potenziamento delle aree disciplinari di base (italiano, matematica, scienze, lingue straniere, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) e il rafforzamento delle competenze di base: alfabetica funzionale, multilinguistica, STEM (scienze, tecnologie, ingegneria e matematica), personale e sociale, imprenditoriale, in materia di cittadinanza, in materia di consapevolezza ed espressione culturale.

La scadenza è fissata al prossimo 21 ottobre.

2. Docenti pubblici ufficiali

Ricordiamo che docenti ed ATA sono già riconosciuti quali pubblici ufficiali, secondo una giurisprudenza più che consolidata (varie sentenze della Corte di Cassazione: n. 229/1986,

n. 6685/1992, n. 3004/1999, n. 15367/2014), ovviamente nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.

Assume la qualità di incaricato di pubblico servizio anche il bidello di scuola con riferimento alle attività non meramente materiali, specie se svolge funzioni di vigilanza, sorveglianza degli alunni, custodia dei locali, attività non meramente manuali, implicando conoscenze e applicazione della relativa normativa scolastica, nonché presentando aspetti collaborativi complementari ed integrativi delle funzioni pubbliche appartenenti ai capi d'istituto ed agli insegnanti (Cassazione sezione VI penale 01.03.1996, n. 8620 e Cassazione Sez. III Penale, 17.10.1997 n. 10657).

Come comunicato in precedenti note inviate a tutti gli associati, la FILINS ha già precisato che rivestono la qualifica di pubblico ufficiale anche gli insegnanti di scuole legalmente riconosciute o pareggiate (ora: paritarie; sentenza della Cassazione penale sezione V Penale, n. 421 del 20.11.1996), nell'esercizio delle loro funzioni; così pure il coordinatore didattico e il gestore.

Anche un'altra sentenza precedente della Cassazione (sentenza Sezione V, penale, n. 6138 del 22.01.1991) ha assegnato la qualità di pubblico ufficiale a tutti i docenti non solo della scuola statale, ma anche ai loro colleghi della scuola paritaria.

Dichiara la Suprema Corte che *l'equiparazione di una scuola privata a quella pubblica, secondo la legge 19.01.42 n. 86, può assumere la forma del riconoscimento o del pareggiamento che, in entrambi i casi, comporta la piena validità a tutti gli effetti degli studi compiuti e degli esami sostenuti presso la scuola stessa. Tanto premesso, i soggetti che organizzano, dirigono o svolgono attività di insegnamento nei citati istituti, hanno al pari di color che a tali compiti adempiono presso quelli pubblici, la qualifica di pubblico ufficiale.*

Il successivo periodo è ancora più esplicito: *In virtù della citata equiparazione deve ritenersi che anche il preside e gli insegnanti di una scuola riconosciuta o pareggiata, i quali esplicano, per effetto del riconoscimento o del pareggiamento e sotto la vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione, le suddette funzioni, con identici poteri, siano pubblici ufficiali; ciò vale anche per il gestore di una scuola siffatta, là ove egli organizza e quindi contribuisce alle attività in questione, dovendo invece essere considerato soggetto privato con riguardo alla gestione economica dell'ente.*

Ciò precisato, ora la legge n. 77, dell'08.08.2019 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica*), all'art. 7, ha prodotto *Modifiche al codice penale* che hanno conseguenze anche nel settore scuola.

La pena, infatti, per il reato di oltraggio a pubblici ufficiali, così come era già prevista dal Codice Penale, viene decisamente inasprita:

*Art. 341 -bis (Oltraggio a pubblico ufficiale). – Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.*

### 3. Istruzione professionale

La Conferenza Stato-Regioni ha prodotto in data 1 agosto l'accordo - tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - che integra e modifica il *Repertorio nazionale delle figure di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali*, l'aggiornamento degli standard minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

Sono state inserite le seguenti figure professionali:

- operatore e tecnico alle lavorazioni di prodotti di pelletteria;
- operatore e tecnico alle lavorazioni dell'oro;

- operatore e tecnico alle lavorazioni dei metalli lapidei;
- operatore e tecnico nelle produzioni tessili;
- operatore e tecnico nella gestione delle acque per risanamento ambientale.

#### 4. Trasparenza e anticorruzione

L'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione) ha diffuso una delibera (n. 617 del 26.06.2019) avente per oggetto: *Applicabilità alle istituzioni scolastiche paritarie delle misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190.*

Si applica cioè anche alle istituzioni scolastiche paritarie la parte del regolamento relativa alla *trasparenza*, ma non invece quella relativa alla *anticorruzione*.

Il dott. Michele Borrello provvederà a fornire un commento in merito.

### In attesa di approvazione definitiva

#### 1. Inclusione

Il 31 luglio è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il nuovo regolamento sull'inclusione scolastica (*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*).

Il decreto legislativo introduce nuove modalità operative per l'inclusione.

Entrerà in vigore dopo il rituale passaggio attraverso le commissioni parlamentari e la successiva e definitiva conferma da parte del C.d.M.

La procedura stabilisce un massimo di 90 giorni, che scadono quindi, se rispettati, al 1 novembre 2019.

Difficile pensare che possa trovare applicazione già dall'anno scolastico 2019/2020, per il quale il MIUR dovrà perciò individuare una forma transitoria.

Sarà opportunamente commentato non appena pubblicato sulla G.U.

### In attesa di provvedimenti esecutivi

#### 1. Alternanza scuola lavoro

Le *Linee Guida* relative alla revisione dell'alternanza scuola-lavoro (ora: *Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento*) erano attese entro la scadenza di 60 giorni dalla data di pubblicazione della legge 30.12.2018 n. 145 (comma 784), in G.U. il 31 dicembre 2018.

Più volte annunciate dal Ministro, al momento il testo provvisorio è nell'agenda del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per il parere di rito, dopo il quale potranno essere definitivamente pubblicate.

Saranno ovviamente forniti commenti appena rese ufficiali.

#### 2. Educazione Civica

E' stata definitivamente approvata la legge sulla *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*, legge 20.08.2019 n. 92.

L'articolo 2, c. 1, stabilisce che la norma entrerà in vigore *a decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge*; da quella data decorrono anche le abrogazioni delle norme precedenti (c. 9).

Poiché la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è avvenuta il giorno 21 agosto, la legge è ufficiale a partire dal giorno 5 settembre (cioè dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione); ciò significa che a questa data, essendo l'anno scolastico 2019/2020 già iniziato (dal 1 settembre, come ben si sa)

l'insegnamento dell'educazione civica nelle forme così definite dalla legge n. 92 potrà avere inizio solo a partire dall'anno scolastico 2020/2021.

Il MIUR dovrà poi emanare apposite Linee Guida, per le quali si dovrà acquisire anche il rituale parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (che però l'ha già calendarizzato), particolarmente necessarie in considerazione della genericità del testo di legge.

Nell'anno scolastico 2019/2020 probabilmente, quindi, proseguirà, in via transitoria, l'insegnamento di *Cittadinanza e Costituzione*, così come si è avuto per l'anno scolastico 2018/2019, ma è annunciata anche una probabile sperimentazione nazionale che anticiperà l'esecuzione della norma.

Intanto l'*insegnamento* è oggetto di commento analitico in apposita nota.

### 3. Norme antincendio

Ancora una proroga per l'adeguamento alle norme antincendio: 31 dicembre 2019 per gli asili nido; 31 dicembre 2021 per tutti gli altri istituti scolastici.

Riepiloghiamo la situazione ripercorrendo le scadenze e le proroghe più recenti.

- Legge 27.02.2017 n. 19 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative*).

Art. 4

*Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca*

...

2. *Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2017.*

«2-bis. *Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2017.*

*Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1».*

- Decreto legge 25.07.2018 n. 91, convertito nella legge 21.09.2018 n. 108. *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative:*

Art. 4

*Proroghe di termini in materia di infrastrutture*

1. *All'articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019».*

2. *All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, la parola «2018», ovunque presente, è sostituita dalla seguente: «2019».*

ANTINCENDIO – Rinvio al 31/12/2019 e al 31/12/2021

- La legge 08.08.2019 n. 81 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico*

*sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020):*

All'interno di un testo di legge **del tutto estraneo alla problematica in questione** (come si può leggere nel titolo, riferito all'ambito artistico), viene collocato:

*Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:*

*«Art. 4-bis (Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, e piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico).*

*- 1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.*

*All'attuazione del piano straordinario di cui al primo periodo si provvede, nei limiti di 25 milioni di euro per l'anno 2019, di 25 milioni di euro per l'anno 2020 e di 48 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.*

*2. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021" per le scuole del primo e secondo ciclo;*

*b) al comma 2-bis, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019" per le scuole dell'infanzia (\*)*

*3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento. Con lo stesso decreto, fermo restando il termine del 31 dicembre 2021, sono altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.*

---

(\*) In verità il testo della legge di riferimento ha per scadenza il 31 dicembre 2017, come è riportato sopra; tutti i termini relativi all'anno 2017 sono però stati successivamente spostati all'anno 2018 dalla legge 21.09.2018 n. 108 (*Milleproroghe*); è solo un evidente errore materiale, ma a questo punto poco importa.